



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 12273 del 2014, proposto da:  
Giacomo I., Andrea G., Federico F., rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti e Santi Delia ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, via Tommaso D'Aquino n. 47;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*,

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

*per l'annullamento*

del provvedimento di cui al prot. n. 0019222 del 3 luglio 2014 con il quale l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha negato il trasferimento del ricorrente I. presso quell'Ateneo provenendo dall'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana", in assenza del test di ammissione;

del provvedimento di cui al prot. n. 0022530 del 7 agosto 2014 con il quale l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha negato il trasferimento del ricorrente Grasso presso quell'Ateneo provenendo dall'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana", in assenza del test di ammissione;

del provvedimento di cui al prot. n. 0022529 del 7 agosto 2014 con il quale l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha negato il trasferimento del ricorrente Fu Federico presso quell'Ateneo provenendo dall'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana", in assenza del test di ammissione, nonché di ogni altro atto successivo, presupposto e prodromico e per l'annullamento in parte qua del D.R. n. 364 del 7 febbraio 2014 recante bando di concorso di cui al d.m. 5 febbraio 2014, n. 85 che disciplina le modalità per la partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall'estero ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile anche agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia;

e per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di ottenere il trasferimento al II anno del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (o a quelli

che l'Ateneo ha l'autonomia e la discrezionalità di indicare sulla base dell'esame del corso di studi tenuto da parte ricorrente presso l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana) e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché ove occorra al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Roma Tor Vergata e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 c.p.a., sussistendone i presupposti di legge;

Rilevato, infatti, che il ricorso verte sul mancato trasferimento del ricorrente, proveniente da Università straniera, ad anno successivo al primo del corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia di un Ateneo italiano, in assenza del test di ammissione;

Premesso che, con la decisione n.1/2015, depositata in data 28.1.2015, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l'orientamento della sezione III *bis* Tar del Lazio a quello della VI Sezione del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con l'ordinanza n. 1718 del 2014), ha chiarito come la corretta interpretazione dell'art.4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia quella, sempre sostenuta dalla Sezione III *bis* del Tar Lazio, secondo cui la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittimo solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniera e a prescindere dall'eventuale finalità elusiva

del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale (sentenza del T.A.R. Lazio n. 1831 del 30.01.2015);

Considerato che il provvedimento impugnato, relativo all'a.a. 2014/2015, ha già esplicitato i suoi effetti ma che parte ricorrente ha evidenziato la sussistenza dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini di cui all'art.34 c.p.a. e che - malgrado non risultino agli atti di causa allegati e provati specifici profili di danno, ulteriori rispetto a quelli scongiurati dal provvedimento cautelare - sul merito della vicenda il Collegio ritiene sufficiente argomentarne la fondatezza, sulla base dei precedenti giurisprudenziali richiamati;

Rilevato che, comunque, nel caso in esame, parte ricorrente ha dimostrato che, a seguito della pronuncia cautelare, è stata immatricolata con riserva al corso e ha potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;

Ritenuto che, pertanto, risulta rimosso da parte delle Università l'ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. *ex multis* Tar Lazio, sez.III bis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;

Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l'Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell'istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso;

Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere;

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)